

TORNATA DELL'8 MARZO 1854

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO BENSO.

SOMMARIO. Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte al Codice penale — Considerazioni del deputato Tegas — Accettazione della rinuncia del deputato Picinelli — Presentazione di tre progetti di legge del ministro delle finanze: pei bilanci attivo e passivo del 1855; per l'approvazione di un prestito all'interno od all'estero nella somma di lire 35,000,000; e per l'esercizio provvisorio per altri due mesi del bilancio del 1854 — S'invia il bilancio del 1855 alla Commissione per quello del 1854 — Risultamento della votazione per la Commissione incaricata dell'esame del Codice universitario, e rinnovamento della medesima — Nuove istanze del deputato Botta per la pubblicazione di notizie sull'ultima alienazione di due milioni di rendita, e spiegazioni del ministro delle finanze — Relazione sul progetto di legge pel reclutamento dell'esercito — Ripresa della discussione — Discorso del ministro di grazia e giustizia in risposta ai vari oratori — Parole del deputato Costa de Beauregard per fatto personale — Repliche del presidente del Consiglio — Discorso del deputato Menabrea in opposizione del progetto e sua proposta sospensiva — Risposta del deputato Brofferio — Chiusura della discussione generale — Riserva del relatore.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il professore Capriata fa omaggio alla Camera di 240 copie di una sua orazione letta in occasione della inaugurazione dell'asilo infantile di Castellazzo.

Saranno distribuite ai signori deputati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del progetto di legge portante modificazioni ed aggiunte al Codice penale.

La parola spetta al deputato Tegas.

TEGAS. Dopo i molti argomenti stati addotti da ogni parte, poca messe rimane a raccogliere a chi ultimo scende nel campo della discussione generale.

Lascierò quindi all'onorevole guardasigilli e all'onorevole relatore della Commissione il carico di difendere le proposte riforme per quella parte che riguarda la repressione di alcuni reati. Solo aggiungerò per mio conto che tale parte del progetto di legge io la riguardo come giusta, come utile, come opportuna, siccome quella la quale viene a riempire una lacuna della nostra legislazione penale, siccome quella che raggiunge reati i quali, per le circostanze delle persone, del tempo, del luogo e per le loro conseguenze, acquistano un'indole loro speciale.

Finalmente, perchè io penso che sia, tanto nell'interesse della pubblica tranquillità, quanto nell'interesse della religione, che la cattedra santa non si converta in politica tribuna.

Io restringerò quindi brevemente il mio discorso a parlare della prima parte del progetto di legge presentatoci dal Ministero.

Le penalità che dai Codici si sanciscono contro le offese verbali alla religione dello Stato, o partono da una ragione intrinseca alle offese stesse, o partono da una ragione, per così dire, estrinseca. Quanto alla considerazione della prima specie, mi permetterete, o signori, che io, e come cattolico e come cittadino di libero paese, dichiaro altamente che tali pene sono a' miei occhi una usurpazione del potere umano sulla giustizia divina, l'effetto della confusione del reato col peccato, un'offesa alla divinità, un torto, un'ingiuria alla religione stessa che si vuole proteggere, il frutto infine del violento connubio tra le due potestà ecclesiastica e civile. Io non farò che citare le parole di un celebre criminalista, i cui scritti e le opere onorano due nazioni, e la cui morte fu pianta non meno in Italia che in Francia.

« Tutta la severità del diritto penale, scrive Pellegrino Rossi, si è esercitata da una lunga serie di anni contro i dissidenti in fatto di opinioni religiose; l'umanità dovette fremere in cospetto di tanti supplizi; è il grido della indignazione che primo mitigò il furore de' carnefici.

« Ma è a dirsi che se le pene fossero state miti e leggiere, quelle leggi non sarebbero state ugualmente sovversive, ugualmente corrompitrici?

« Il vizio è nel principio più che nell'atrocità della pena. Come! gli uomini, che non debbono usare del diritto penale che tremando e unicamente per la protezione dell'ordine sociale, osano proclamarsi da sè stessi vindici della divinità, far scendere la religione nella mischia delle passioni umane, collocarsi colla scure in mano tra la coscienza dell'uomo e il suo Dio, come si frapponrebbero tra l'assassino e la sua vittima! Il male prodotto da simili leggi è esso solamente un male materiale? Si possono forse calcolare le funeste conseguenze di tali principii che con tutta l'autorità propria della legge snaturano le nozioni della divinità e della giustizia, mutano una religione di pace in un culto di odio e di vendetta? »

Riguardando poi la questione dal lato politico, per quanto io abbia cercato le ragioni di opportunità e di convenienza sociale di queste sanzioni penali, non mi fu dato di rintracciarle.